

La detassazione degli straordinari: chi e come ottiene il rimborso

I lavoratori che negli anni 2008, 2009 e 2010 hanno svolto lavoro notturno, straordinario oppure ottenuto premi legati al loro rendimento (anche per ferie non godute e permessi non fruiti), possono vedersi riconosciute delle somme a titolo di rimborso in sede di redazione della dichiarazione dei redditi (Unico o 730).

Questa opportunità viene definita in seguito all'interpretazione dell'art. 2 del DL n. 93 del 2008 in merito al regime agevolativi, tramite risoluzione 83/2010 dell'agenzia delle Entrate che sancisce l'applicazione di un'imposta sostitutiva al 10% sulle somme erogate a titolo di lavoro straordinario. Il rimborso scaturisce dal fatto che tali somme sono state trattenute e poi versate dal datore di lavoro come sostituto d'imposta, ad un'aliquota ordinaria in luogo di quella agevolata al 10%.

La condizione affinché tale agevolazione risulti applicabile è però data dal fatto che le prestazioni siano riconducibili, su decisione e responsabilità del datore di lavoro, ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Tale correlazione tra straordinario e incremento di produttività, deve però essere documentata dall'impresa, ad esempio attraverso l'attestazione che la prestazione lavorativa del soggetto abbia determinato un risultato utile per il conseguimento degli elementi citati in precedenza.

Il datore di lavoro, all'interno del Cud 2011, deve indicare negli appositi campi (da 93 a 101), le somme erogate oltre che nel 2010 (rigo 93), anche quelle relative al 2008 (rigo 97) ed al 2009 (rigo 99) per il conseguimento di elementi di produttività e redditività o per il lavoro straordinario assoggettabili ad imposta sostitutiva in tali anni, sulle quali invece sia stata effettuata la tassazione ordinaria. Sempre all'interno del modello, nelle annotazioni con il codice BX (per il rigo 93) e BY (per i rigi 97 e 99), il datore di lavoro deve certificare sotto la sua responsabilità che le somme indicate nei rigi precedenti, sono state erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro assolvendo così all'obbligo del rilascio di apposita dichiarazione previsto dall'agenzia delle Entrate.

I requisiti "contabili" che permettono l'applicazione dell'imposta sostitutiva sono i seguenti:

Periodo d'imposta	Tetto massimo agevolabile (euro)	Limite reddituale anno precedente (euro)
Dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008	3.000	30.000
Anno 2009	6.000	35.000
Anno 2010	6.000	35.000
Anno 2011	6.000	40.000

I rimborsi verranno interamente recuperati in unica soluzione tramite la redazione del modello 730 o Unico 2011.

A partire dal 1° gennaio 2011 (con conseguenza dunque sui redditi relativi all'anno in corso) la norma risulta modificata: le somme legate ad incrementi di produttività e competitività saranno assoggettate ad imposta sostitutiva del 10% solo se tali somme siano erogate per previsione specifica di accordi collettivi territoriali o aziendali lasciando così la tassazione ordinaria per tutte le somme scaturenti da accordi individuali tra azienda e lavoratore o per sola previsione del contratto nazionale.